



COMUNE
DIMARO FOLGARIDA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 33
della Giunta Comunale

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **14.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

<i>Lazzaroni Andrea</i>	<i>Sindaco</i>
<i>Katzemberger Marco Luigi</i>	<i>Assessore</i>
<i>Tomasi Monica</i>	<i>Assessore</i>
<i>Ramponi Nadia</i>	<i>Assessore</i>

Assenti i signori:

<i>Largaiolli Alessandro</i>	<i>Assessore</i>
-------------------------------------	-------------------------

Assiste il Segretario comunale ***Dott.ssa Silvia Farina***

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 11.04.2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 249 d.d. 28.12.2022 con la quale si procedeva nell'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie per l'esercizio provvisorio 2023;

Visto l' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., che al comma 859 recita: "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Visto il comma 861 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 il quale prevede che: " Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare."

Richiamato il comma 862 dell'art.1 della L. 145/2018 il quale recita che: "Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Visto il comma 863 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 il quale prevede che: "Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859".

Dato atto inoltre che al comma 868 dell' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., è previsto: "A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni

pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture”.

Atteso che dal 1 gennaio 2022 la PCC è confluita nella nuova piattaforma informatica della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla verifica dei debiti commerciali, da cui sono stati estratti i dati relativi allo stock del debito del Comune di Dimaro Folgarida;

Dato atto che in data 26.01.2023 è stato confermato, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente;

Considerato che le risultanze della piattaforma elettronica della Ragioneria Generale dello Stato Area Rgs riportano i seguenti dati per il Comune di Dimaro Folgarida:

- Stock del debito al 31/12/2022: € 33.167,45;
- Importo totale documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2022: euro 5.559.067,70
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo 0,596637%;
- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 calcolati nella piattaforma dei crediti commerciali - Area Ragioneria Generale dello Stato (RGS): - 1 gg.

Rilevato che la franchigia del 5% delle fatture ricevute nel 2022 è pari a € 277.953,39 e che il rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al 0,596637%;

Considerato che, l'ente presenta uno stock del debito inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2022 e presenta un indicatore di tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti negativo pari a ~1 giorni;

Rilevato che i dati riportati nella presente deliberazione sono stati calcolati dalla piattaforma dei crediti commerciali - Area Ragioneria Generale dello Stato (RGS);

Dato atto che il Comune di Dimaro Folgarida non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti assume valore negativo.

Dato atto inoltre che il Comune di Dimaro Folgarida ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.19909, n. 8/L es.m.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 2017;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto che in relazione agli obblighi previsti dall'art. 1), commi 859-872 della legge 145/2018 e s.m.i., l'Ente presenta i seguenti indicatori:

- Stock del debito al 31/12/2022: € 33.167,45;
- Importo totale documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2022: euro 5.559.067,70
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo 0,596637%;
- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 calcolati nella piattaforma dei crediti commerciali - Area Ragioneria Generale dello Stato (RGS): - 1 gg.

2. di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 relative alla costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali, in quanto il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente è inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e il tempo medio ponderato di ritardo è pari -1 giorni;

3. di prendere atto altresì che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

4 di dichiarare che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

5 di dare evidenza ai sensi dell'art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2 che avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione della Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1, come modificata dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n.10;
- ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In relazione al disposto di cui all'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto.

In relazione al disposto di cui agli articoli 185 e 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.

Il Funzionario Responsabile

Michela Dalla Torre

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lazzaroni Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Farina Silvia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **23.02.2023** al giorno **05.03.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Farina Silvia

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, dichiara che **la presente diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Farina Silvia

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li _____

Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato
